

SENATO DELLA REPUBBLICA

III LEGISLATURA

(N. 570)

DISEGNO DI LEGGE

approvato dalla Camera dei deputati nella seduta dell'11 giugno 1959

(V. Stampato n. 504)

presentato dal Ministro degli Affari Esteri

(FANFANI)

di concerto col Ministro del Tesoro

(ANDREOTTI)

e col Ministro della Pubblica Istruzione

(MORO)

TRASMESSO DAL PRESIDENTE DELLA CAMERA DEI DEPUTATI ALLA PRESIDENZA
L'11 GIUGNO 1959

**Ratifica ed esecuzione dello Statuto della scuola europea,
firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957**

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

Il Presidente della Repubblica è autorizzato a ratificare lo statuto della scuola europea, firmato a Lussemburgo il 12 aprile 1957.

Art. 2.

Piena ed intera esecuzione è data allo statuto di cui all'articolo precedente a decor-

rere dalla sua entrata in vigore, in conformità dell'articolo 32 dello statuto stesso.

Art. 3.

All'onere di lire 19.000.000 derivante dall'attuazione della presente legge si provvederà, per lire 5.000.000, lire 9.000.000 e lire 5.000.000, a carico rispettivamente dei capitoli nn. 82, 84 e 95 dello stato di previsione della spesa del Ministero degli affari esteri per l'esercizio finanziario 1958-59 e corrispondenti degli esercizi successivi.

Il Ministro per il tesoro è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

ALLEGATO.

STATUTO DELLA SCUOLA EUROPEA

I Governi del REGNO DEL BELGIO, della REPUBBLICA FEDERALE DI GERMANIA, della REPUBBLICA FRANCESE, della REPUBBLICA ITALIANA, del GRANDUCATO DEL LUSSEMBURGO, del REGNO DEI PAESI BASSI, debitamente rappresentati da :

Sig. RAOUL DOOREMAN, *Incaricato d'Affari a. i. del Belgio a Lussemburgo, e*

Sig. JULIEN KUYPERS, *Inviato straordinario e Ministro plenipotenziario;*

Conte KARL VON SPRETI, *Ambasciatore straordinario e plenipotenziario della Repubblica Federale di Germania a Lussemburgo;*

Sig. PIERRE-ALFRED SAFFROY, *Ambasciatore straordinario e plenipotenziario di Francia a Lussemburgo;*

Sig. ANTONIO VENTURINI, *Ambasciatore straordinario e plenipotenziario d'Italia a Lussemburgo;*

Sig. JOSEPH BECH, *Presidente del Governo e Ministro degli Affari Esteri del Granducato del Lussemburgo, e*

Sig. PIERRE FRIEDEN, *Ministro dell'Educazione Nazionale del Granducato del Lussemburgo;*

Sig. ADRIAAN HENDRIK PHILIPSE, *Ambasciatore straordinario e plenipotenziario dei Paesi Bassi a Lussemburgo;*

Considerando che la presenza, nella sede provvisoria della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, di figli di funzionari provenienti dagli Stati Membri ha reso necessario organizzare l'insegnamento nelle lingue materne degli interessati;

Considerando che, su iniziativa dell'Associazione a fini educativi e familiari dei funzionari della Comunità europea del carbone e dell'acciaio, è stata istituita una Scuola elementare con l'accordo del Governo lussemburghese e l'appoggio materiale e morale delle Istituzioni della Comunità;

Considerando che, in seguito, il ciclo degli studi è stato progressivamente esteso all'insegnamento medio grazie alla cooperazione fra i sei Stati fondatori della Comunità, e la Comunità stessa;

Considerando il pieno successo di questo esperimento diretto ad educare in comune fanciulli di nazionalità diverse conformemente ad un programma di studi che rispecchia nel modo più ampio possibile gli aspetti comuni delle tradizioni educative nazionali e le varie culture che insieme formano la civiltà europea;

Considerando inoltre l'interesse culturale degli Stati partecipanti nel proseguire e consolidare un'opera che risponde allo spirito di cooperazione che li anima;

Considerando pertanto altamente auspicabile accordare a tale Scuola uno Statuto definitivo e riconoscerne l'insegnamento col sancire la validità dei diplomi e dei certificati che la Scuola stessa rilascerà;

Hanno convenuto e deciso le disposizioni seguenti:

I. — TITOLO PRIMO: LA SCUOLA EUROPEA

Articolo 1.

Presso la sede della Comunità europea del carbone e dell'acciaio è creato un Istituto d'insegnamento e di educazione chiamato « Scuola europea », denominata qui di seguito Scuola.

Articolo 2.

Sono ammessi a frequentare la Scuola i figli dei cittadini delle Parti contraenti. Gli alunni di altre nazionalità possono ottenere l'iscrizione secondo le norme stabilite dal Consiglio Superiore previsto dall'articolo 8.

Articolo 3.

L'insegnamento impartito nella Scuola comprende l'intero corso degli studi fino al termine degli studi medi. Esso comprende:

- 1) un ciclo elementare di 5 anni di insegnamento;
- 2) un ciclo medio di 7 anni di insegnamento.

Gli allievi che non abbiano raggiunto l'età prescritta per l'ammissione al ciclo elementare sono accolti nel giardino d'infanzia, conformemente alle norme del regolamento generale della Scuola.

Per gli alunni che abbiano seguito i corsi della Scuola fino all'età stabilita nel loro paese per la frequenza scolastica obbligatoria, tale obbligo sarà considerato adempiuto.

Articolo 4.

L'organizzazione didattica della Scuola si basa sui seguenti principi:

- 1) l'insegnamento di base, quale sarà stabilito dal Consiglio Superiore, sarà impartito nelle lingue ufficiali delle Parti contraenti;
- 2) in tutte le sezioni linguistiche, l'insegnamento è impartito secondo programmi ed orari unificati;
- 3) allo scopo di favorire l'unità della Scuola, una migliore intesa e gli scambi culturali fra gli allievi delle varie sezioni linguistiche, per alcune materie le lezioni sono tenute in comune a più classi dello stesso livello;

4) a tal fine si avrà particolare cura di fornire agli allievi una conoscenza approfondita delle lingue moderne;

5) nell'educazione e nell'insegnamento saranno rispettate la libertà di coscienza e di opinione.

Articolo 5.

1. — Gli anni di studio compiuti con buon esito nella Scuola nonchè i diplomi e certificati di studi hanno valore nel territorio delle Parti contraenti conformemente a una tabella di equivalenze e alle condizioni stabilite dal Consiglio Superiore previsto dall'articolo 8, con riserva del beneplacito degli organi nazionali competenti.

2. — Al termine degli studi medi, gli allievi della Scuola possono sostenere gli esami di licenza liceale europea, le cui modalità sono stabilite da un Accordo particolare che sarà allegato al presente Statuto. I titolari della licenza liceale europea conseguita presso la Scuola:

a) godono nei loro paesi rispettivi di tutti i vantaggi connessi al possesso del diploma o certificato rilasciato al termine degli studi medi nei paesi stessi;

b) possono chiedere l'ammissione in qualsiasi università esistente nel territorio delle Parti contraenti, a parità di diritti con gli studenti nazionali forniti di titoli di studio equivalenti.

Nell'applicazione della presente Convenzione, per « università » si intendono:

a) le Università;

b) gli Istituti cui è riconosciuto carattere analogo a quello delle università dalla Parte contraente nel cui territorio essi hanno sede.

Articolo 6.

La Scuola, nei riguardi della legislazione di ciascuna delle Parti contraenti, ha lo stato giuridico di un istituto pubblico; ha la personalità giuridica necessaria al conseguimento dei suoi scopi; gode di autonomia finanziaria e può stare in giudizio; può acquistare ed alienare i beni immobili e mobili necessari al raggiungimento delle sue finalità.

II. — TITOLO SECONDO: GLI ORGANI DELLA SCUOLA

Articolo 7.

Gli organi della Scuola sono:

- 1) il Consiglio Superiore;
- 2) i Consigli d'ispezione;
- 3) il Consiglio d'amministrazione;
- 4) il direttore.

CAPITOLO 1. — *Il Consiglio Superiore.*

Articolo 8.

Il Consiglio Superiore è costituito dai Ministri di ciascuna delle Parti contraenti competenti per la pubblica istruzione e (o) per le relazioni culturali con l'estero (1). Il Consiglio si riunisce almeno una volta l'anno. I Ministri possono farsi rappresentare alla riunione.

Il Consiglio Superiore elegge fra i suoi membri il proprio Presidente per un anno.

Articolo 9.

Il Consiglio Superiore è incaricato dell'applicazione della presente Convenzione; a tal fine esso dispone dei poteri necessari in materia didattica, finanziaria e amministrativa. Il Consiglio fissa di comune accordo il Regolamento generale della Scuola.

Articolo 10.

In materia didattica e finanziaria le decisioni del Consiglio Superiore sono adottate all'unanimità delle Parti rappresentate; in materia amministrativa, a maggioranza di due terzi. In tutte le votazioni ciascuna delle Parti contraenti rappresentate dispone di un voto.

Articolo 11.

In materia didattica, il Consiglio Superiore definisce l'orientamento degli studi e ne stabilisce l'organizzazione. In particolare:

1) su proposta del Consiglio d'ispezione competente, fissa i programmi e gli orari armonizzati per ogni anno di studio e per ogni sezione da esso istituita e impartisce direttive generali per la scelta dei metodi.

2) provvede al controllo dell'insegnamento da parte dei Consigli d'ispezione;

3) fissa l'età prescritta per l'ammissione ai vari cicli d'insegnamento; definisce le norme per il passaggio degli allievi alla classe superiore o al ciclo medio e, al fine di consentire loro in qualsiasi momento di proseguire gli studi nelle scuole nazionali, statuisce le condizioni alle quali sono convalidati gli anni di studio compiuti alla Scuola;

4) organizza gli esami destinati a sanzionare il lavoro compiuto nella Scuola, ne fissa il regolamento, costituisce le commissioni esaminatrici e rilascia i diplomi; fissa le prove di questi esami ad un livello sufficiente a rendere operanti le norme dell'articolo 5; adotta la tabella di equivalenze prevista dal citato articolo.

(1) Per la Repubblica Federale di Germania sono competenti il Ministro degli affari esteri ed il Presidente della Conferenza permanente dei Ministri della pubblica istruzione.

Articolo 12.

In materia amministrativa, il Consiglio Superiore:

- 1) nomina ogni anno nel Consiglio d'amministrazione previsto dall'articolo 20 il suo rappresentante il quale:
 - a) assicura i rapporti con le Parti contraenti nell'intervallo fra l'una e l'altra sessione del Consiglio Superiore;
 - b) controlla l'applicazione delle decisioni del Consiglio Superiore;
 - c) rappresenta legalmente la Scuola;
 - d) presiede il Consiglio d'amministrazione;
- 2) nomina il direttore della Scuola e ne fissa lo stato giuridico;
- 3) determina ogni anno, su proposta dei Consigli d'ispezione, le necessità di personale e regola con i Governi le questioni relative all'assegnazione o al comando dei professori, dei maestri e dei sorveglianti della Scuola, in modo che essi conservino i diritti di carriera e al trattamento di quiescenza garantiti dal loro stato giuridico nel Paese di origine e godano dei benefici concessi ai funzionari della loro categoria in servizio all'estero;
- 4) stabilisce, all'unanimità, su proposta dei Consigli d'ispezione ed in base a norme armonizzate, lo statuto interno del corpo insegnante.

Articolo 13.

In materia di bilancio, il Consiglio superiore:

- 1) approva il bilancio preventivo delle entrate e delle spese della Scuola predisposto dal Consiglio d'amministrazione;
- 2) provvede con deliberazione unanime all'equa ripartizione degli oneri fra tutte le Parti contraenti;
- 3) approva il rendiconto annuale presentato dal Consiglio d'amministrazione.

Articolo 14.

Il Consiglio superiore stabilisce il suo regolamento interno.

CAPITOLO 2. — *I Consigli d'ispezione.*

Articolo 15.

Nella Scuola sono istituiti due Consigli d'ispezione: uno per il giardino d'infanzia ed il ciclo elementare, l'altro per il ciclo medio.

Articolo 16.

Ciascuna delle Parti contraenti è rappresentata nell'uno e nell'altro Consiglio da un membro, che viene designato dal Consiglio superiore su proposta della Parte interessata.

Articolo 17.

Nel corso di riunioni periodiche nei Consigli, gli ispettori:

- 1) confrontano le loro osservazioni in ordine al livello raggiunto dagli studi ed alla efficienza dei metodi didattici;
- 2) impartiscono al Direttore ed al corpo insegnante le direttive speciali stabilite in esito alle loro ispezioni;
- 3) sottopongono al Consiglio superiore le proposte previste dagli articoli 11 e 12, ed eventualmente altre proposte tendenti alla revisione dei programmi e all'organizzazione degli studi;
- 4) deliberano su proposta del direttore, al termine dell'anno scolastico, sull'ammissione degli allievi alla classe superiore.

Articolo 18.

Ogni ispettore può al tempo stesso essere incaricato dagli organi nazionali competenti e per il ciclo di studi di sua competenza, dell'assistenza didattica dei professori provenienti dalla sua stessa amministrazione.

Egli assiste nel suo incarico qualsiasi persona qualificata, in base alla sua legislazione nazionale, per ispezionare e consigliare il personale da lui dipendente.

Articolo 19.

Le norme per il funzionamento dei Consigli d'ispezione sono stabilite dal Consiglio superiore.

CAPITOLO 3. — *Il Consiglio d'amministrazione.*

Articolo 20.

Il Consiglio d'amministrazione previsto all'articolo 7 comprende sei membri, fatta salva la deroga di cui all'articolo 27:

- 1) il rappresentante del Consiglio superiore, presidente;
- 2) il direttore della Scuola;
- 3) due membri scelti dal Consiglio superiore su due liste contenenti almeno due nomi ciascuna e presentate l'una dal corpo insegnante del ciclo medio e l'altra dal corpo insegnante del ciclo elementare e del giardino di infanzia riuniti;
- 4) due rappresentanti dell'Associazione dei genitori degli allievi, la cui designazione dovrà essere approvata dal Consiglio superiore.

In casi eccezionali il Presidente può sospendere l'esecuzione di una decisione del Consiglio d'amministrazione e riferirne con procedura d'urgenza al Consiglio superiore che adotterà i necessari provvedimenti.

Articolo 21.

Il Consiglio d'amministrazione:

- 1) prepara il bilancio di previsione delle entrate e delle spese, lo sottopone al Consiglio superiore, ne controlla l'esecuzione ed elabora il rendiconto annuale;
- 2) gestisce i beni ed averi della Scuola;
- 3) ha cura che la Scuola funzioni nelle condizioni materiali e morali più favorevoli;
- 4) assolve ogni altro incarico amministrativo che gli venga affidato dal Consiglio superiore.

CAPITOLO 4. — *Il Direttore.*

Articolo 22.

Il direttore esercita le sue funzioni nel quadro del regolamento di cui all'articolo 9, e delle disposizioni dell'articolo 23.

Gli è specificamente affidato l'incarico di:

- 1) coordinare gli studi; a tale scopo egli riunisce e presiede i Consigli dei professori secondo le modalità che saranno stabilite dal regolamento generale;
- 2) rendere operanti le direttive del Consiglio superiore e dei Consigli d'ispezione in materia didattica ed amministrativa;
- 3) amministrare il personale della Scuola;
- 4) dare esecuzione al bilancio di previsione delle entrate e delle spese sotto il controllo del Consiglio d'amministrazione.

Articolo 23.

Il direttore dev'essere in possesso dei titoli richiesti per assumere la direzione di un istituto d'insegnamento il cui diploma finale è valido per l'iscrizione all'università. Egli risponde del suo operato al Consiglio superiore.

III. — TITOLO TERZO:

L'ASSOCIAZIONE DEI GENITORI DEGLI ALLIEVI

Articolo 24.

Il Consiglio superiore riconosce un'Associazione rappresentativa dei genitori degli allievi in quanto abbia lo scopo:

- 1) di far conoscere alle autorità scolastiche i desideri dei genitori e le loro proposte sull'organizzazione della Scuola;
- 2) di organizzare, d'intesa con il Consiglio d'amministrazione, le attività parascolastiche.

L'associazione che sarà stata riconosciuta, verrà periodicamente informata sulla vita della Scuola per il tramite del direttore o dei rappresentanti dei genitori nel Consiglio d'amministrazione.

IV. — TITOLO QUARTO: IL BILANCIO DI PREVISIONE

Articolo 25.

L'esercizio finanziario della Scuola va dal 1° luglio al 30 giugno dell'anno successivo.

Articolo 26.

Il bilancio di previsione delle entrate e delle spese della Scuola è alimentato mediante:

- 1) i contributi versati dalle Parti contraenti in base alla ripartizione degli oneri stabilita dal Consiglio superiore;
- 2) le sovvenzioni delle istituzioni con le quali la Scuola ha concluso degli accordi;
- 3) le donazioni ed i lasciti accettati dal Consiglio superiore;
- 4) le tasse scolastiche a carico dei genitori degli allievi per decisione del Consiglio superiore.

V. — TITOLO QUINTO: DISPOSIZIONI SPECIALI

Articolo 27.

Il Consiglio superiore può negoziare con la Comunità europea del carbone e dell'acciaio, qualsiasi accordo in merito alla Scuola. In tal caso, alla Comunità spetterà un seggio nel Consiglio superiore nonché nel Consiglio d'amministrazione, e il numero dei membri del Consiglio d'amministrazione, sarà portato a 7.

Articolo 28.

Il Consiglio superiore può negoziare con il Governo dello Stato in cui ha sede la Scuola qualsiasi accordo complementare allo scopo di garantire alla Scuola le migliori condizioni materiali e morali per il suo funzionamento.

Articolo 29.

All'atto della firma del presente statuto, il Governo lussemburghese potrà formulare riserve attinenti alla sua qualità di Governo del paese dove ha sede la Scuola e alla propria legislazione scolastica.

Articolo 30.

1. — Ciascuna Parte contraente potrà denunciare il presente statuto mediante notificazione scritta diretta al Governo lussemburghese che provvederà a informarne tutte le Parti contraenti. La denuncia avrà effetto a

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

partire dal 1° settembre successivo alla notificazione, semprechè questa sia avvenuta almeno 12 mesi prima.

2. — La parte contraente che denuncia il presente statuto rinuncia a qualsiasi quota degli averi della Scuola. Il Consiglio superiore deciderà a maggioranza di due terzi le misure organizzative da adottare in seguito alla denuncia di una delle Parti contraenti.

3. — Qualora, in seguito a decisione unanime delle Parti contraenti la Scuola dovesse essere posta in liquidazione, il Consiglio superiore adotterà tutte le misure che giudicherà opportune, in particolare per quanto concerne la devoluzione degli averi della Scuola.

Articolo 31.

1. — Qualsiasi Governo che non sia firmatario del presente statuto potrà chiedere di aderirvi. La domanda di adesione sarà rivolta per iscritto al Governo lussemburghese che ne darà avviso a ciascuna delle Parti contraenti.

2. — Per essere accolta, la domanda dovrà ottenere il consenso unanime delle Parti contraenti.

3. — Una volta ottenuto tale consenso, l'adesione avrà effetto dal 1° settembre successivo alla data di deposito degli strumenti d'adesione presso il Governo lussemburghese.

4. — La composizione del Consiglio superiore e quella dei Consigli d'ispezione saranno allora modificate in conseguenza.

Articolo 32.

1. — Il presente statuto sarà ratificato. Gli strumenti di ratifica saranno depositati presso il Governo lussemburghese, il quale notificherà tale deposito a tutti gli altri Governi firmatari.

2. — Lo Statuto entrerà in vigore alla data del deposito del quarto strumento di ratifica.

Il presente statuto, redatto in unico esemplare, in lingua francese, italiana, olandese e tedesca, sarà depositato negli Archivi del Governo lussemburghese, che ne rimetterà copia certificata conforme a ciascuna delle Parti contraenti.

IN FEDE DI CHE i plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme in calce al presente Statuto.

FATTO a Lussemburgo, il dodici aprile millenovecentocinquantesette.

PROTOCOLLO DI FIRMA

All'atto della firma dello Statuto della Scuola europea, i plenipotenziari dei Governi del Regno del Belgio, della Repubblica Federale di Germania, della Repubblica francese, della Repubblica italiana e del Regno dei

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Paesi Bassi hanno preso atto delle seguenti dichiarazioni fatte dai plenipotenziari del Granducato del Lussemburgo in applicazione dell'articolo 29 dello statuto :

1) I figli dei cittadini lussemburghesi potranno essere ammessi a frequentare il ciclo elementare della Scuola europea soltanto in osservanza delle disposizioni legislative lussemburghesi sull'ordinamento dell'insegnamento elementare, senza pregiudizio delle deroghe che il Governo lussemburghese potrà concedere nei riguardi dei figli di cittadini lussemburghesi che non abbiano o non abbiano avuto la loro residenza abituale nel Granducato del Lussemburgo.

2) L'equivalenza della licenza liceale europea verrà riconosciuta dallo Stato lussemburghese nei riguardi dei suoi cittadini, entro i limiti da definire in applicazione della legge 13 dicembre 1954 relativa all'approvazione della Convenzione sull'equivalenza dei diplomi che danno diritto all'iscrizione negli Istituti universitari, firmata a Parigi l'11 dicembre 1953, e senza pregiudizio di qualsiasi altro accordo che possa eventualmente intervenire nell'ambito del Consiglio superiore della Scuola europea.

FATTO a Lussemburgo, il dodici aprile millenovecentocinquantasette.

DOOREMAN, KUYPERS VON SPRETI, SAFFROY, VENTURINI, BECH, FRIEDEN, PHILIPSE.

ALLEGATO ALLO STATUTO DELLA SCUOLA EUROPEA RELATIVO AL REGOLAMENTO DELLA LICENZA LICEALE EUROPEA

Gli STATI FIRMATARI dello Statuto della Scuola europea, sottoscritto a Lussemburgo il 12 aprile 1957,

Nell'intento di stabilire le modalità per il conseguimento della licenza liceale europea,

Hanno approvato ed adottato le seguenti disposizioni che costituiscono l'Allegato allo Statuto previsto dall'articolo 5, n. 2, dello stesso:

Articolo 1.

Il diploma di licenza liceale europea è rilasciato in nome del Consiglio Superiore agli allievi che, alla fine del 7° anno dell'insegnamento secondario presso la Scuola europea, avranno sostenuto con successo le prove dell'esame le cui modalità sono definite qui appresso. Esso sanziona gli studi secondari compiuti alla Scuola europea nelle condizioni stabilite dal Consiglio Superiore.

Articolo 2.

Gli allievi iscritti alle varie sezioni linguistiche della Scuola sostengono le medesime prove o prove equivalenti davanti ad una Commissione esaminatrice, la composizione ed il funzionamento della quale sono definiti qui di seguito.

Articolo 3.

Sessione d'esami. — Una sessione ordinaria di esami è organizzata in linea di principio ogni anno alla data decisa dal Consiglio superiore.

L'organizzazione di una sessione straordinaria potrà essere decisa dal Consiglio Superiore quando, per ragioni di forza maggiore, degli allievi non abbiano potuto presentarsi alla sessione ordinaria.

Articolo 4.

Iscrizione all'esame. — Alle prove della licenza liceale europea possono iscriversi gli allievi che abbiano frequentato regolarmente almeno gli ultimi due anni dell'insegnamento secondario presso la Scuola europea.

Le modalità e i diritti d'iscrizione sono fissati dal Consiglio Superiore.

OGGETTO DELLE PROVE**Articolo 5.**

1. — Le prove della licenza liceale europea si svolgono sulle materie insegnate nel 7° anno di studi, secondo il programma dello stesso anno.

2. — Le prove sono in parte scritte e in parte orali.

3. — I voti sono espressi con cifre da 1 a 10; 10 rappresenta il voto più elevato. Per ciascuna prova viene assegnato un coefficiente.

4. — Per essere promosso, l'allievo deve aver ottenuto:

— la media di 60/100 nell'insieme delle materie e

— un minimo di punti stabilito dal Consiglio Superiore per il componimento letterario nella lingua materna.

Articolo 6.

Le prove scritte comprendono:

1. per tutte le sezioni, col coefficiente 2,5:

— un componimento letterario nella lingua materna dell'allievo su un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti;

2) inoltre

a) per la sezione classica (latino-greco):

— col coefficiente 2,5: una versione latina

— col coefficiente 2 : una versione greca

— col coefficiente 2 : un componimento di filosofia su un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti;

— col coefficiente 1,5: una prova di matematica

— col coefficiente 1,5: un componimento o una versione nella seconda lingua

b) per la sezione scientifica (latino-matematica-scienze):

— col coefficiente 2,5: una prova di matematica

— col coefficiente 2 : una versione latina

— col coefficiente 1,5: un componimento di filosofia su un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti;

— col coefficiente 2 : una prova di fisica

— col coefficiente 1,5: un componimento o una versione nella seconda lingua

c) per la sezione moderna (matematica-scienze-lingue moderne):

— col coefficiente 2,5: una prova di matematica

— col coefficiente 2 : un componimento o una versione nella seconda lingua

— col coefficiente 1,5: un componimento di filosofia su un argomento scelto dall'allievo fra tre argomenti a lui proposti;

— col coefficiente 1,5: un componimento in una terza lingua

— col coefficiente 2 : una prova di fisica.

Articolo 7.

a) Le prove orali comprendono:

1) un commento di un testo letterario nella lingua materna;

2) un'interrogazione nella seconda lingua;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

3) due interrogazioni su materie che non sono oggetto di prove scritte di cui una su materia di carattere scientifico, l'altra su materia di carattere letterario.

Per quanto possibile, queste due interrogazioni si baseranno su materiali o documenti.

Le materie oggetto delle interrogazioni previste al punto 3) sono stabilite con estrazione a sorte cui si procede prima di iniziare l'esame.

b) Alle interrogazioni orali sono attribuiti i coefficienti qui di seguito specificati:

- 1) in tutte le sezioni:
 - 2 per la lingua materna;
 - 2 per la seconda lingua;
- 2) nella sezione classica:
 - 2,5 per la materia di carattere letterario;
 - 1,5 per la materia di carattere scientifico;
- 3) nella sezione scientifica e nella sezione moderna:
 - 2,5 per la materia di carattere scientifico;
 - 1,5 per la materia di carattere letterario.

Articolo 8.

a) Alla Commissione esaminatrice è sottoposta per ciascun allievo una distinta dei voti da lui riportati per materia nei componimenti del 1° e del 2° trimestre dell'ultimo anno di studi. Anche i componimenti sono tenuti a sua disposizione. I risultati complessivi ottenuti dagli allievi in questi componimenti, in tutte le materie, comprese le materie artistiche e l'educazione fisica, intervengono per 1/3 nella media finale.

b) La Commissione esaminatrice potrà, nelle sue deliberazioni, tener conto dei voti ottenuti dagli allievi durante tutto l'anno scolastico.

COMPOSIZIONE DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Articolo 9.

1. — I membri della Commissione esaminatrice sono nominati ogni anno dal Consiglio Superiore.

2. — Essi costituiscono la Commissione esaminatrice unica per i differenti gruppi linguistici e le differenti sezioni dell'insegnamento secondario.

3. — Nella Commissione esaminatrice, ognuna delle Parti contraenti è rappresentata, in linea di principio, da 2 o al massimo 3 membri.

4. — I membri della Commissione esaminatrice vengono scelti in base alle loro competenze particolari in una o più delle materie che sono oggetto delle prove scritte ed orali. Essi devono soddisfare alle condizioni richieste nel loro paese d'origine per essere nominati membri di Commis-

sioni esaminatrici equivalenti e devono conoscere almeno due delle lingue d'insegnamento.

5. — La Commissione esaminatrice così composta è presieduta da un professore d'insegnamento superiore, assistito da un membro del Consiglio d'Ispezione, ambedue designati dal Consiglio Superiore.

Articolo 10.

Ciascuna delle prove scritte ed orali è giudicata da due membri della Commissione esaminatrice, ai quali è affiancato, come terzo esaminatore e con uguali diritti, il professore della Scuola che ha insegnato la materia all'allievo considerato. Questi tre esaminatori costituiscono una sottocommissione esaminatrice

Articolo 11.

Il Consiglio Superiore fissa, oltre alle spese di viaggio e di soggiorno da rimborsare ai membri della Commissione esaminatrice, l'ammontare delle indennità loro accordate per ogni giorno di presenza alla sede della Scuola durante l'intera sessione d'esami.

SVOLGIMENTO DELL'ESAME

Articolo 12.

1. — Gli argomenti dell'esame scritto sono scelti dal presidente della Commissione esaminatrice tra gli argomenti proposti dai membri del Consiglio d'Ispezione dell'insegnamento secondario.

2. — Gli argomenti scelti per le prove sono consegnati in un plico sigillato, separatamente per ogni materia. Questi plichi non possono essere aperti che nella sala ove ha luogo l'esame, immediatamente prima dell'inizio di ciascuna prova.

3. — Il presidente della Commissione esaminatrice prende tutte le misure necessarie per assicurare la segretezza delle prove.

Articolo 13.

Per decisione speciale della Commissione esaminatrice, un allievo può essere autorizzato eccezionalmente, e per ragioni fisiche debitamente constatate, a sostituire l'esame orale con un esame scritto o viceversa.

Articolo 14.

La durata delle prove scritte ed orali di cui agli articoli 6 e 7 è fissata dal Consiglio Superiore.

Articolo 15.

L'esame scritto si svolge sotto la costante sorveglianza del presidente della Commissione esaminatrice, assistito dal Direttore della Scuola.

Articolo 16.

Il presidente della Commissione esaminatrice, può assistere a tutte le prove. Durante l'esame, egli può in qualsiasi momento riunire la Commissione esaminatrice per ogni questione concernente lo svolgimento delle prove. Egli ha l'autorità per decidere sugli incidenti che eventualmente si verificassero.

LE DELIBERAZIONI DELLA COMMISSIONE ESAMINATRICE

Articolo 17.

I membri delle sottocommissioni incaricati di correggere le prove scritte o di far sostenere le prove orali danno un voto individuale a ciascuna prova. Dopo deliberazione, il voto finale per ogni prova risulta dalla media aritmetica dei voti dati. I voti così assegnati sono trasmessi al presidente della Commissione esaminatrice.

Articolo 18.

1. — Terminate le prove scritte ed orali, il presidente riunisce la Commissione esaminatrice per deliberare sull'insieme dei risultati. Il Direttore della Scuola prende parte alla deliberazione con prerogative uguali a quelle dei membri della Commissione esaminatrice.

2. — I voti ottenuti da ciascun allievo nelle differenti parti dell'esame sono collazionati tenendo conto dei coefficienti dati ad ognuna delle materie.

3. — Le differenti parti dell'esame intervengono nel risultato finale nella seguente proporzione:

a) un massimo di 100 punti per l'insieme dei voti ottenuti nei componimenti di cui all'articolo 8 a);

b) un massimo di 120 punti per l'insieme delle prove scritte di cui all'articolo 6;

c) un massimo di 80 punti per l'insieme delle prove orali di cui all'articolo 7.

4. — Gli allievi che abbiano soddisfatto alle condizioni delle medie richieste all'articolo 5, punto 4), sono dichiarati promossi.

L'allievo che non abbia ottenuto il minimo stabilito per la lingua materna potrà essere respinto solo previa deliberazione della Commissione esaminatrice. Questa, sentito il parere del professore che ha insegnato la materia, potrà decidere di sottoporlo o no a una nuova prova che si

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

svolgerà immediatamente davanti ad una Sottocommissione speciale presieduta dal Presidente della Commissione esaminatrice o dal suo rappresentante.

Articolo 19.

Sullo svolgimento delle prove e sulle deliberazioni sarà steso un verbale con indicazione del voto dato in ciascuna materia e della percentuale dei punti accordata per l'insieme delle prove. Esso è sottoscritto dai membri presenti.

Il presidente della Commissione esaminatrice trasmetterà alle autorità nazionali, designate a tale scopo, una copia autenticata conforme al verbale.

Articolo 20.

I membri della Commissione esaminatrice sono tenuti a rispettare la segretezza delle operazioni dell'esame e delle deliberazioni.

DIPLOMA DI LICENZA LICEALE EUROPEA

Articolo 21.

1. — Agli allievi che abbiano sostenuto con successo le prove della licenza liceale europea è rilasciato un diploma attestante la percentuale dei punti ottenuti all'esame. Su richiesta dell'allievo sarà rilasciata una distinta delle percentuali di punti da lui ottenute in ogni singola materia.

2. — Il diploma è firmato dal presidente della Commissione esaminatrice e da uno almeno dei membri di ciascuna nazionalità, come pure dal Direttore della Scuola, ed è munito del timbro della Scuola.

3. — La distinta allegata è firmata dal presidente della Commissione esaminatrice.

4. — Il Direttore della Scuola può in seguito rilasciarne delle copie conformi.

EQUIVALENZA CON GLI STUDI SECONDARI NAZIONALI

Articolo 22.

a) Per l'applicazione dell'articolo 5 punto 2 a) e b) dello Statuto della Scuola, e tenuto conto dell'articolo 29 dello stesso Statuto, la licenza liceale europea assicura, a seconda della sezione, l'equivalenza con i diplomi o certificati nazionali seguenti:

Per la sezione classica:

in Belgio : Le certificat homologué et le diplôme de sortie d'humanités anciennes de la section latin-grec;

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

- in Francia : Le grade d'Etat de Bachelier de l'enseignement secondaire, dont les diplômes portent les mentions :
- A — Philosophie;
A — Sciences expérimentales;
- in Germania : Reifeprüfung des altsprachlichen Gymnasiums;
- in Italia : Diploma di maturità classica;
- nel Lussemburgo: Certificat de fin d'études secondaires:
Section greco-latine et latine A;
- in Olanda : Het eindexamen in de afdeling A van een gymnasium.

Per la sezione scientifica :

- in Belgio : Le certificat homologué et le diplôme de sortie d'humanités anciennes de la section latin-mathématiques et latin-sciences;
- in Francia : Le grade d'Etat de Bachelier de l'enseignement secondaire, dont les diplômes portent les mentions :
- C — Sciences expérimentales;
C — Mathématiques;
- in Germania : Reifeprüfung des mathematisch-naturwissenschaftlichen Gymnasiums;
- in Italia : Diploma di maturità scientifica;
- nel Lussemburgo: Certificat de fin d'études secondaires:
Section latine B et Section latine C;
- in Olanda : Het eindexamen in de afdeling B van een gymnasium.

Per la sezione moderna :

- in Belgio : Le certificat homologué et le diplôme de sortie d'humanités modernes de la section scientifique;
- in Francia : Le grade d'Etat de Bachelier de l'enseignement secondaire, dont les diplômes portent les mentions :
- Moderne-Mathématiques;
Moderne-Sciences expérimentales;
- in Germania : Reifeprüfung des neusprachlichen Gymnasiums;
- in Italia : Diplomi che danno accesso alle Facoltà di economia e commercio nonchè ai corsi di laurea in lingua e letteratura straniera presso l'Istituto Superiore di economia e commercio e di lingue e letterature straniere di Venezia, presso l'Istituto Orientale di Napoli e presso le Facoltà di economia e commercio;
- nel Lussemburgo: Certificat de fin d'études secondaires:
Enseignement moderne, section industrielle;
- in Olanda : Het eindexamen van een hogere burgerschool B.

LEGISLATURA III - 1958-59 — DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

b) La percentuale dei punti ottenuti nell'insieme delle prove darà la equivalenza seguente con le menzioni nazionali :

60/100 :	in Belgio	la menzione : avec fruit
	in Francia	la menzione : passable
	in Germania	} Senza menzione
	in Italia	
	nel Lussemburgo	
	in Olanda	
70/100 :	in Belgio	la menzione : grand fruit
	in Francia	la menzione : assez bien
	in Germania	} Senza menzione
	in Italia	
	nel Lussemburgo	
	in Olanda	
80/100 :	in Belgio	la menzione : le plus grand fruit
	in Francia	la menzione : bien
	in Germania	} Senza menzione
	in Italia	
	nel Lussemburgo	
	in Olanda	
90/100 :	in Belgio	la menzione : le plus grand fruit
	in Francia	la menzione : très bien
	in Germania	} Senza menzione
	in Italia	
	nel Lussemburgo	
	in Olanda	

c) In caso di modifiche apportate alle denominazioni dei diplomi, dei certificati o delle menzioni in vigore nei vari paesi, le Parti contraenti si impegnano, ognuna in quello che la riguarda di assicurare l'equivalenza dei diplomi della licenza europea con i diplomi, certificati e menzioni risultanti dalle nuove disposizioni nazionali.

DISPOSIZIONI GENERALI

Articolo 23.

Il Consiglio superiore prende le disposizioni occorrenti per applicare e, ove necessario, completare il presente documento.

IN FEDE DI CHE i Plenipotenziari sottoscritti, all'uopo debitamente autorizzati, hanno apposto le loro firme.

FATTO a Lussemburgo, il quindici luglio millenovecentocinquantesette.